

**Ekro BV Vee- en Vleeshandel  
contro Produktschap voor Vee en Vlees  
(domanda di pronuncia pregiudiziale,  
proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven)**

«Restituzioni all'esportazione di carne bovina — "pancia"»

Causa 327/82

Massime

1. *Diritto comunitario — Interpretazione — Principio dell'interpretazione uniforme — Limiti*
2. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Restituzioni all'esportazione — Prodotti esclusi — «Pancia» — Esatta delimitazione anatomica — Competenza dei giudici nazionali  
(Regolamento della Commissione n. 2787/81, allegato)*
3. *Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Carne bovina — Restituzioni all'esportazione — Pezzi di carne contenenti una parte di pancia — Attribuzione delle restituzioni — Criteri  
(Regolamento della Commissione n. 2787/81)*

1. Dalle esigenze tanto dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma

ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa.

Tuttavia, qualora in un regolamento il legislatore comunitario si sia implicitamente richiamato agli usi nazionali, non spetta alla Corte dare una definizione comunitaria uniforme dei termini usati.

<sup>1</sup> — Lingua processuale: l'olandese.

2. La delimitazione anatomica esatta del pezzo di carne bovina designato come pancia nella sottovoce 02.01 A II a), 4. bb) dell'elenco allegato al regolamento n. 2787/81 va effettuata riferendosi al metodo normalmente seguito nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per tagliare e disossare le carcasse bovine. Spetta al giudice nazionale accertare quale sia detta delimitazione.
3. Il regolamento n. 2787/81 va interpretato nel senso che le restituzioni all'esportazione sono dovute per il pezzo di carne che contenga una parte di pancia, purché questa parte non attribuisca al pezzo stesso, tenuto conto delle abitudini del consumatore e del commercio e dei metodi normalmente seguiti per tagliare e disossare la carne bovina nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, il carattere essenziale.

Nel procedimento 327/82,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal *College van Beroep voor het Bedrijfsleven* nella causa dinanzi ad esso pendente fra

EKRO BV VEE- EN VLEESHANDEL, Apeldoorn,

e

PRODUKTSCHAP VOOR VEE EN VLEES, Rijswijk,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento della Commissione 25 settembre 1981, n. 2787, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 271 del 26. 9. 1981, pag. 44), per quanto riguarda pezzi di carne disossata che comprendono un pezzo di «pancia»,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat  
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

ha pronunciato la seguente